

1538.Vendita a corpo.

Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo I: DELLA VENDITA Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II: DELLA VENDITA DI COSE MOBILI Sezione III: DELLA VENDITA DI COSE IMMOBILI Art.1538.Vendita a corpo.

articolo vigente|orange

Articolo vigente

Art. 1538.Vendita a corpo.

1. Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura , sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.
2. Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.

modifiche - note|green

COMMENTI

1538.Vendita a corpo.

articolo previgente|red

PRECEDENTE FORMULAZIONE

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Estensione del bene venduto – Cass. n. 27834/2022](#)

Proprietà - azioni a difesa della proprietà - regolamento di confini (nozioni, distinzioni) – prova - Elementi utilizzabili - Vendita a corpo - Estensione del bene venduto - Rilevanza ai fini della identificazione del bene - Sussistenza - Conseguenze. Nel caso di vendita di un immobile a

.....

[Rilevanza - Valutazione del giudice di merito – Cass. n. 14592/2021](#)

Vendita - singole specie di vendita - di cose immobili - a corpo - Vendita a corpo e a misura - Differenze - Rilevanza - Valutazione del giudice di merito - Fattispecie. Vendita - singole specie di vendita - di cose immobili - a misura - In genere. La differenza tra vendita a corpo ed a misura

.....

[Vendita - singole specie di vendita - di cose immobili - cumulativa di più immobili – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 21342 del 24/10/2016](#)

1538.Vendita a corpo.

Trasferimento cumulativo di più beni immobili - Natura - Conseguenze in tema di vendita a corpo. Vendita - singole specie di vendita - di cose immobili - a corpo - In genere. La compravendita che, a fronte del pagamento di un prezzo complessivo, abbia ad oggetto il trasferimento di una pluralità

[Vendita - singole specie di vendita - di cose immobili - a misura – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18263 del 17/09/2015](#)

Vendita immobiliare a corpo - Diritto del compratore alla riduzione del prezzo - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18263 del 17/09/2015 Nella vendita "a corpo" il prezzo è stabilito in relazione all'entità globale del bene indipendentemente dalle sue dimensioni reali, sicché

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello